

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 3 maggio 2018, n. 59.

Regolamento recante modifiche al decreto 10 gennaio 2002, n. 38, per il riordino della disciplina delle scuole di cui alla legge 11 ottobre 1986, n. 697, adottato in attuazione dell'articolo 17, comma 96, lettera a), della legge 15 maggio 1997, n. 127.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Vista la legge 11 ottobre 1986, n. 697, recante «Disciplina del riconoscimento dei diplomi rilasciati dalle Scuole superiori per interpreti e traduttori»;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri», ed in particolare l'articolo 17, commi 3 e 4;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante «Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo», ed in particolare l'articolo 17, comma 96, lettera a), che prevede che con decreti del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica è rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento delle scuole di cui alla legge 11 ottobre 1986, n. 697, l'attivazione dei corsi, il rilascio e la valutazione dei relativi titoli;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Vista la legge 11 luglio 2002, n. 148, recante «Ratifica ed esecuzione della Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella Regione europea, fatta a Lisbona l'11 aprile 1997, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno»;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali»;

Vista la legge 16 gennaio 2006, n. 18, recante «Riordino del Consiglio universitario nazionale»;

Visto il decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, recante «Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria», ed in particolare l'articolo 2, comma 138, 139, 140 e 141;

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante «Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario»;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19, recante «Valorizzazione dell'efficienza delle università e conseguente introduzione di meccanismi premiali nella distribuzione di risorse pubbliche sulla base di criteri definiti *ex ante* anche mediante la previsione di un sistema di accreditamento periodico delle università e la valorizzazione della figura dei ricercatori a tempo indeterminato non confermati al primo anno di attività, a norma dell'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240»;

Visto il decreto ministeriale 10 gennaio 2002, n. 38, concernente regolamento di riordino della disciplina delle scuole di cui alla legge 11 ottobre 1986, n. 697, adottato in attuazione dell'articolo 17, comma 96, lettera a), della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, concernente modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509;

Visto il decreto ministeriale 16 marzo 2007, recante «Determinazione delle classi delle lauree universitarie», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale, n. 155 del 6 luglio 2007, supplemento ordinario n. 153, ed in particolare la classe di laurea L-12 Mediazione linguistica di cui all'allegato del medesimo decreto;

Visto il decreto ministeriale 16 marzo 2007, recante «Determinazione delle classi di laurea magistrale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale, n. 157 del 9 luglio 2007, supplemento ordinario n. 155, ed in particolare la classe di laurea magistrale LM-94 Traduzione specialistica e interpretariato di cui all'allegato al medesimo decreto;

Visto il Rapporto finale del Gruppo di ricerca appositamente costituito dall'Osservatorio per la valutazione del sistema universitario, trasmesso con nota n. 65 del 25 gennaio 1999;

Vista la Dichiarazione congiunta dei Ministri europei dell'istruzione superiore intervenuti al Convegno di Bologna il 19 giugno 1999;

Considerata la necessità di adeguare le disposizioni di cui al decreto ministeriale 10 gennaio 2002, n. 38, alla luce del riordino degli ordinamenti didattici universitari di cui al decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270;

Ritenuto necessario introdurre modifiche al decreto ministeriale 10 gennaio 2002, n. 38, nonché aggiornamenti alla disciplina riguardante le scuole superiori per mediatori linguistici, valutata la normativa di cui al decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270;

Ritenuto altresì necessario prevedere la facoltà per le scuole superiori per mediatori linguistici, riconosciute da almeno 6 anni e previo apposito accreditamento, di atti-



vare corsi di diploma di secondo ciclo di durata biennale, equipollenti ai soli fini professionali e concorsuali alla classe delle lauree magistrali in Traduzione specialistica e interpretariato (LM-94);

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale, espresso nell'adunanza del 22 giugno 2017;

Visto il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della Sezione consultiva per gli atti normativi del 22 febbraio 2018;

Vista la nota del 19 marzo 2018 prot. n. 1301 con la quale viene data la comunicazione al Garante per la protezione dei dati personali;

Vista la nota del 20 marzo 2018, prot. n. 1335, con la quale viene data la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri, prevista dall'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988;

Decreta:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica alle scuole superiori per mediatori linguistici di cui alla legge 11 ottobre 1986, n. 697.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai sensi del presente regolamento, si intendono:

a) per Ministro, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

b) per Ministero, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

c) per Direzione, la Direzione generale per lo studente, lo sviluppo e l'internazionalizzazione della formazione superiore;

d) per Direttore generale, il Direttore della Direzione generale per lo studente, lo sviluppo e l'internazionalizzazione della formazione superiore;

e) per decreto, il decreto ministeriale 10 gennaio 2002, n. 38, recante «Riordino della disciplina delle scuole di cui alla legge 11 ottobre 1986, n. 697, adottato in attuazione dell'articolo 17, comma 96, lettera a), della legge 15 maggio 1997, n. 127»;

f) per scuole superiori per mediatori linguistici, le scuole pubbliche e private aventi come finalità la gestione di corsi per mediatori linguistici per i fini di cui alla legge 11 ottobre 1986, n. 697;

g) per corsi, i corsi di studio per mediatori linguistici di primo ciclo di durata triennale e di secondo ciclo di durata biennale istituiti presso le scuole riconosciute ai sensi rispettivamente del decreto ministeriale 10 gennaio 2002, n. 38, e del presente regolamento;

h) per Commissione, la Commissione consultiva e di valutazione di cui all'articolo 6 del presente regolamento;

i) per ANVUR, l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca istituita ai sensi dell'articolo 2, commi da 138 a 141 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

l) per CUN, il Consiglio universitario nazionale quale organo elettivo di rappresentanza del sistema universitario ai sensi della legge 16 gennaio 2006, n. 18, recante «Riordino del Consiglio universitario nazionale».

Art. 3.

Modifiche al decreto ministeriale 10 gennaio 2002, n. 38

1. I richiami al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, contenuti nel decreto, si intendono riferiti al decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270.


2. Al decreto sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 1, comma 2, le parole «classe delle «Lauree universitarie in scienze della mediazione linguistica», di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 4 agosto 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 245 del 19 ottobre 2000» sono sostituite dalle seguenti: «alla classe delle lauree in mediazione linguistica L-12 di cui al decreto ministeriale 16 marzo 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale, n. 155, supplemento ordinario n. 153 del 6 luglio 2007, concernente la determinazione delle classi di laurea»;

b) all'articolo 2, comma 9, le parole «classe n. 3 delle lauree universitarie - Scienze della mediazione linguistica di cui all'allegato 3 al decreto ministeriale 4 agosto 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 245 del 19 ottobre 2000» sono sostituite dalle seguenti: «alla classe delle lauree in mediazione linguistica L-12 di cui al decreto ministeriale 16 marzo 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale, n. 155, supplemento ordinario n. 153 del 6 luglio 2007, concernente la determinazione delle classi di laurea»;

c) all'articolo 7, comma 1, le parole «la classe delle «Lauree universitarie in scienze della mediazione linguistica» di cui all'allegato n. 3 al decreto ministeriale 4 agosto 2000» sono sostituite dalle seguenti: «la classe delle lauree in mediazione linguistica L-12 di cui al decreto ministeriale 16 marzo 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale, n. 155, supplemento ordinario n. 153 del 6 luglio 2007, concernente la determinazione delle classi di laurea»;

d) all'articolo 8, comma 1, le parole «specialistica appartenenti alle classi delle lauree universitarie specialistiche in «Interpretariato di conferenza» (n. 39/S) e in «Traduzione letteraria e traduzione tecnico-scientifica» (n. 104/S) di cui decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 28 novembre 2000



pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 18 del 23 gennaio 2001, con le modalità di cui all'articolo 5 dello stesso decreto» sono sostituite dalle seguenti: «magistrale appartenenti alla classe delle lauree magistrali in traduzione specialistica e interpretariato (LM-94) di cui all'allegato al decreto ministeriale 16 marzo 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale, n. 157, supplemento ordinario n. 155 del 6 luglio 2007, relativo alle classi di laurea magistrale, con le modalità di cui all'articolo 6 dello stesso decreto»;

e) all'articolo 13, comma 1, e nella rubrica, la parola: «specialistica» è sostituita dalla seguente: «magistrale».

Art. 4.

Istituzione dei corsi di secondo ciclo

1. Fermo restando quanto previsto dal decreto per l'istituzione e attivazione di nuove scuole superiori per mediatori linguistici e di corsi di primo ciclo, le scuole superiori per mediatori linguistici già riconosciute ai sensi del decreto, e che hanno attivato corsi di studio di durata triennale da almeno sei anni, possono attivare previo accreditamento corsi di secondo ciclo di durata biennale.

2. L'accREDITAMENTO dei corsi di secondo ciclo è accordato dal Ministero previo parere obbligatorio e non vincolante della Commissione, secondo la procedura di cui all'articolo 7.

3. La Commissione esprime il parere sulla sussistenza delle condizioni atte a garantire:

- a) la qualità formativa;
- b) adeguate risorse finanziarie;
- c) una congrua dotazione di aule, laboratori linguistici, ambienti multimediali, attrezzature e strumentazioni informatiche;
- d) la presenza di biblioteche e cabine di simultanea in proporzione al numero degli studenti ammissibili;
- e) la continuità e la stabilità della didattica nel preminente interesse degli studenti e del corpo docente.

4. Le scuole superiori per mediatori linguistici di cui al comma 1 devono disporre di qualificati docenti con comprovate competenze in ambito di didattica e ricerca nelle discipline linguistiche, comprese quelle professionalizzanti.

5. I percorsi formativi dei corsi di secondo ciclo sono definiti in conformità con gli obiettivi formativi qualificanti e con le attività formative indispensabili previste dalla classe LM-94 «Traduzione specialistica ed interpretariato» di cui al decreto ministeriale 16 marzo 2007 relativo alle classi di laurea magistrale.

6. I titoli di studio rilasciati all'esito dei corsi di secondo ciclo sono equivalenti alle lauree magistrali della classe LM-94 «Traduzione specialistica ed interpretariato» ai soli fini professionali e concorsuali inerenti all'interpretariato, alla traduzione ed alla mediazione linguistica e non

consentono l'ammissione a corsi universitari per l'accesso ai quali è richiesta la laurea specialistica o magistrale.

7. Per la eventuale realizzazione di corsi di laurea magistrale resta fermo quanto previsto dall'articolo 13 del decreto.

Art. 5.

Comitato tecnico-scientifico e di valutazione


1. Le scuole superiori per mediatori linguistici che intendono richiedere l'accREDITAMENTO dei corsi di secondo ciclo, oltre a possedere i requisiti strutturali e di qualificazione didattica e scientifica di cui all'articolo 4, devono dotarsi, all'esito positivo dell'istanza di accREDITAMENTO, di un sistema di assicurazione della qualità ed autovalutazione per entrambi i cicli formativi.

2. Per i fini di cui al comma 1, il Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 4, comma 2 del decreto, assume la denominazione di Comitato tecnico-scientifico e di valutazione, quale organo della scuola con funzioni di monitoraggio e di valutazione del funzionamento della scuola stessa, nonché di valutazione dei risultati scientifici e didattici conseguiti, sia al primo che al secondo ciclo.

3. Il Comitato tecnico-scientifico e di valutazione è composto da tre membri, di cui un docente universitario di ruolo anche in quiescenza, afferente ai settori scientifico-disciplinari di cui all'allegato 1, lettera b), del presente regolamento, esterno alla scuola, che assume la funzione di Presidente, un rappresentante del Ministero designato dal Direttore generale tra i dipendenti di ruolo del Ministero e un membro esperto in possesso di specifica, idonea e documentata qualificazione in materia di interpretariato, traduzione e mediazione linguistica scelto dalla scuola stessa.

4. Il Comitato tecnico-scientifico e di valutazione presenta ogni anno al Ministero una relazione sul funzionamento della scuola superiore per mediatori linguistici nel suo complesso, sull'attività scientifica e didattica svolta nell'anno precedente, sul programma per l'anno successivo, con particolare riferimento ai risultati conseguiti dalla scuola sul piano didattico e di inserimento nel mondo del lavoro di coloro i quali hanno conseguito presso la medesima il titolo di studio all'esito dei corsi di secondo ciclo. La mancata presentazione di tale relazione al Ministero per due anni consecutivi determina, previa diffida a presentare la predetta relazione entro trenta giorni dal ricevimento della diffida stessa, la decadenza dal riconoscimento concesso, da adottarsi con motivato decreto del Direttore generale.

5. Per le scuole superiori per mediatori linguistici che non richiedono ovvero non ottengono l'accREDITAMENTO dei corsi di secondo ciclo, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto.



Art. 6.

Commissione consultiva e di valutazione

1. Con decreto del Ministro, da adottare entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente regolamento, è costituita presso il Ministero la Commissione consultiva e di valutazione che sostituisce la Commissione tecnico-consulativa di cui all'articolo 3 del decreto.

2. La Commissione esprime il parere obbligatorio sulle istanze di riconoscimento delle scuole superiori per mediatori linguistici e di accreditamento dei corsi di studio di durata triennale e dei corsi di secondo ciclo.

3. La Commissione è composta da:

a) quattro docenti universitari di ruolo anche in quiescenza, designati dal CUN, afferenti ai settori scientifico-disciplinari di riferimento per le attività formative caratterizzanti della classe di laurea L-12 e della classe di laurea magistrale LM-94;

b) quattro esperti scelti dal Ministro tra persone di elevata qualificazione e con comprovata esperienza e capacità relative ai settori delle lingue e dell'interpretariato;

c) un esperto in valutazione e programmazione designato dall'ANVUR;

d) un rappresentante del Ministero.

4. Ai lavori della Commissione partecipa, con voto consultivo, il dirigente del competente Ufficio della direzione, responsabile del procedimento. Con il decreto di cui al comma 1 il Ministro designa, tra i componenti nominati, il Presidente, il cui voto prevale in caso di votazioni con esito di parità.

5. La Commissione dura in carica tre anni e i singoli componenti possono essere confermati una sola volta.

6. All'atto dell'insediamento la Commissione adotta, a maggioranza assoluta dei componenti, il regolamento di funzionamento, improntato a criteri di trasparenza e di pubblicità delle decisioni e delle valutazioni.

7. La Commissione può organizzarsi in gruppi istruttori di lavoro e può procedere ad audizioni, anche su richiesta dei soggetti istanti. A tal fine si avvale di una segreteria tecnica, costituita con provvedimento del Direttore generale.

8. Su delibera della Commissione, in relazione a questioni specifiche, possono partecipare ai lavori, senza diritto di voto e a titolo gratuito, esperti qualificati convocati di volta in volta dal Presidente.

9. L'incarico di membro della Commissione è incompatibile con quello di componente di organi di direzione, gestione, consultivi, di controllo e didattici dei soggetti gestori di tutte le scuole superiori per mediatori linguistici. I membri della Commissione non possono avere comunque cointeressenze nelle scuole, né avere presso le stesse incarichi di insegnamento o di gestione in atto.

10. L'attività di componente della Commissione è svolta a titolo gratuito.

11. La Commissione tecnico-consulativa di cui all'articolo 3 del decreto resta in carica fino alla costituzione della Commissione. A far data dalla pubblicazione del presente regolamento, la Commissione tecnico-consulativa non può accettare nuove istanze di riconoscimento o accreditamento.

Art. 7.

Procedura di accreditamento

1. Le scuole superiori per mediatori linguistici che intendono attivare corsi di secondo ciclo ai sensi dell'articolo 4 devono presentare apposita istanza al Ministero.

2. L'istanza, presentata esclusivamente secondo le modalità di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, deve essere corredata da:

a) proposta di modifica dello statuto della scuola adeguata alla proposta di attivazione del secondo ciclo;

b) regolamento didattico dei corsi di secondo ciclo proposti;


c) documentazione attestante i requisiti di qualificazione didattico-scientifica e di ricerca del personale docente, atti a garantire la copertura dell'intera offerta formativa e risultanti anche dal *curriculum* di studio e professionale;

d) documentazione attestante il possesso dei seguenti requisiti adeguati all'ampliamento dell'offerta formativa e al potenziale numero di iscritti: dimensione delle aule, numerosità delle classi, dotazione dei laboratori. Con provvedimento ministeriale, da adottarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, sono definiti i parametri relativi ai predetti requisiti.

3. Entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza, il responsabile del procedimento del Ministero trasmette alla Commissione di cui all'articolo 6 copia dell'istanza e della relativa documentazione secondo le modalità di cui al comma 2. Sono consentite integrazioni all'istanza stessa ove il procedimento di accreditamento non sia stato nel frattempo concluso.

4. Entro 90 giorni dal ricevimento, la Commissione formula motivato parere sull'istanza di accreditamento, tenuto conto della sussistenza dei requisiti di cui al presente regolamento e delle possibilità occupazionali nell'ambito del bacino di utenza delle scuole richiedenti, nonché dell'eventuale presenza, nello stesso ambito territoriale regionale, di scuole riconosciute e di corrispondenti corsi di studio attivati presso le istituzioni universitarie.

5. Ai fini della formulazione del parere è facoltà della Commissione accertare, anche con eventuali visite ispettive a carico dei soggetti istanti, la sussistenza dei requisiti di qualificazione didattica, di ricerca e di adeguatezza delle strutture e delle attrezzature. Per tali visite ispettive la Commissione può richiedere alla Direzione la formazione di un nucleo ispettivo composto da non più di tre unità di cui almeno un esperto indicato dall'ANVUR. La



formazione del nucleo ispettivo non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

6. Ove ricorrano particolari necessità istruttorie, i termini di cui ai commi 3 e 4 possono essere prorogati, a cura del responsabile del procedimento, per non più di ulteriori 60 giorni.

7. L'accREDITAMENTO dei corsi di secondo ciclo è concesso ovvero negato con decreto, specificamente motivato, del direttore generale sulla base del parere formulato dalla Commissione, entro 30 giorni dal ricevimento dello stesso parere.

8. Il decreto di cui al comma 7 indica la sede nella quale la scuola è abilitata a operare e a istituire e ad attivare corsi di secondo ciclo di durata biennale.

9. Il decreto di cui al comma 7 è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 8.

Reiterazione dell'istanza

1. Le scuole superiori per mediatori linguistici cui sia stato negato l'accREDITAMENTO di un percorso formativo di secondo ciclo possono produrre una nuova istanza nella quale, in relazione al provvedimento di diniego, devono essere dedotti, a pena di inammissibilità, elementi nuovi, idoneamente motivati e documentati. Il provvedimento di inammissibilità è adottato dal Direttore generale previo parere obbligatorio della Commissione.

Art. 9.

Effetti dell'accREDITAMENTO

1. Il provvedimento di accREDITAMENTO di cui all'articolo 7 abilita le scuole superiori per mediatori linguistici ad istituire e ad attivare corsi di studio di secondo ciclo e determina il numero massimo dei corsi e degli allievi ammissibili al primo anno di ciascun corso e complessivamente per l'intero ciclo.

2. Ai fini della verifica della permanenza dei requisiti di idoneità di cui all'articolo 4, il Ministero può disporre in qualsiasi momento, anche su proposta della Commissione, verifiche ispettive a campione presso le scuole superiori per mediatori linguistici, a norma dell'articolo 7, comma 5.

3. Qualora venga accertata la perdita di requisiti di idoneità di cui all'articolo 4, può essere adottato, su conforme parere della Commissione, previo contraddittorio con i soggetti interessati, il decreto di revoca dell'accREDITAMENTO, che è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. La revoca è comunque disposta in caso di interruzione o di cessazione dell'attività formativa. In caso di revoca, la scuola assicura il completamento del corso agli studenti iscritti ed è preclusa l'attivazione di un nuovo ciclo.

4. Con provvedimento del Direttore generale, su istanza delle scuole superiori per mediatori linguistici interessate e previo parere favorevole della Commissione, è autorizzato il trasferimento della sede. Il trasferimento della responsabilità legale delle stesse è comunicato al Ministero per la presa d'atto.

Art. 10.

Regolamenti didattici

1. Le scuole superiori per mediatori linguistici adottano i regolamenti didattici dei corsi di secondo ciclo in conformità agli obiettivi formativi qualificanti e alle attività formative indispensabili individuate per la classe delle lauree magistrali in Traduzione specialistica e interpretariato (LM-94).

2. Per il conseguimento del titolo di studio di secondo ciclo è prevista la presentazione di un progetto finale, elaborato in modo originale dallo studente sotto la guida di un relatore scelto tra professori e ricercatori universitari afferenti ai settori di cui all'allegato 1, lettera b), del presente regolamento.

3. Della Commissione per la prova finale per il conseguimento del titolo di secondo ciclo fanno parte un docente universitario afferente ai settori di cui all'allegato 1, lettera b), del presente regolamento e un esperto, entrambi designati dal Ministero.

4. Le scuole superiori per mediatori linguistici possono organizzare, in accordo con enti pubblici e privati, stage e tirocini curriculari ed extracurriculari per gli specifici profili professionali.

5. I corsi di secondo ciclo, in considerazione della loro natura professionalizzante, non possono essere erogati in modalità telematica.

6. Il regolamento didattico è adottato e modificato con le procedure previste nello statuto della scuola superiore per mediatori linguistici. Le modifiche apportate sono approvate dal Ministero, sentita la Commissione.

Art. 11.

Docenza nei corsi

1. Le attività formative dei corsi di primo e secondo ciclo sono affidate, in misura non inferiore al trenta per cento del numero complessivo dei docenti, a professori e a ricercatori delle università italiane e straniere, in possesso di specifica qualificazione nei settori scientifico disciplinari di cui all'allegato 1, lettera b), del presente regolamento.

2. Le attività formative possono essere affidate anche ad esperti in possesso di specifica, idonea e documentata qualificazione in materia di interpretariato, traduzione e mediazione linguistica, nonché di documentata esperienza professionale e accademica acquisita in attività relative



alle materie afferenti ai settori scientifico-disciplinari di cui all'allegato 1, lettera b), del presente regolamento.

3. La qualificazione dei docenti dei corsi di cui ai commi 1 e 2 deve risultare dal *curriculum* di studio e professionale, che è pubblicato sul sito internet istituzionale della scuola.

4. Il reclutamento dei docenti è effettuato secondo procedure selettive improntate ai criteri della comparazione e della pubblicità della valutazione.

5. Alle scuole superiori per mediatori linguistici che non intendono attivare corsi di secondo ciclo ovvero che non ottengono il relativo accreditamento la percentuale di cui al comma 1 si applica entro un triennio a partire dall'entrata in vigore del presente regolamento.

6. L'articolo 9 del decreto è abrogato.

Art. 12.

Criteri di ammissione ai corsi di studio di secondo ciclo ed obiettivi formativi

1. I corsi di studio di secondo ciclo attivati nelle scuole superiori per mediatori linguistici hanno lo scopo di fornire alle studentesse e agli studenti una elevata competenza nell'interpretariato e nella traduzione, una approfondita conoscenza delle particolarità dei linguaggi settoriali e dei relativi ambiti di riferimento, una elevata preparazione nella teoria e nelle tecniche dell'interpretariato e della traduzione e capacità di utilizzare gli strumenti di ricerca e di documentazione tradizionali ed informatizzati, oltre a fornire capacità di concepire, gestire e valutare progetti articolati di traduzione e interpretariato, aspetti professionalizzanti degli obiettivi formativi qualificanti della classe delle lauree magistrale in Traduzione specialistica e interpretariato (LM-94).

2. Per essere ammessi ai corsi di secondo ciclo occorre essere in possesso di un diploma per mediatori linguistici di primo ciclo rilasciato da scuole superiori per mediatori linguistici riconosciute, ovvero di una laurea o laurea magistrale di cui all'allegato 1 lettera a) del presente regolamento, o di altro titolo estero riconosciuto come equipollente. Ai fini dell'ammissione le scuole superiori per mediatori linguistici, in considerazione della natura professionalizzante del corso di secondo ciclo, valutano, altresì, le competenze linguistiche del candidato e possono attivare percorsi integrativi di potenziamento linguistico per quei candidati che non sono ritenuti in possesso di un livello sufficiente.

Art. 13.

Allineamento allo spazio europeo dell'educazione superiore

1. Le scuole superiori per mediatori linguistici autorizzate al rilascio dei titoli di primo ciclo, nonché quelle autorizzate al rilascio dei titoli di secondo ciclo, ai sensi del presente regolamento, sono tenute al rilascio

del supplemento al diploma (*diploma supplement*) contestualmente a quello del titolo finale, secondo le linee guida emanate dal Ministro, ai sensi della Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella Regione europea, fatta a Lisbona l'11 aprile 1997, recepita nell'ordinamento italiano dalla legge 11 luglio 2002, n. 148.

2. In favore degli iscritti ai corsi di cui al presente regolamento si applicano le disposizioni vigenti in materia di mobilità per i cittadini appartenenti all'Unione europea o in essa regolarmente residenti, nonché le disposizioni vigenti in materia di diritto allo studio di competenza delle regioni.

Art. 14.

Istituzione della banca dati degli studenti della mediazione linguistica

1. È costituita, secondo modalità definite con provvedimento ministeriale, da adottarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, nel rispetto delle norme vigenti in materia di protezione dei dati personali e sentito il Garante per la protezione dei dati personali, una banca dati degli studenti e dei diplomati delle scuole superiori per mediatori linguistici, con oneri a carico delle stesse, ai fini del monitoraggio dei risultati del percorso formativo e delle attività di verifica.

Art. 15.

Termini procedurali

1. In sede di prima applicazione del presente regolamento e non oltre dodici mesi dall'entrata in vigore del medesimo, i termini di cui all'articolo 7, commi 3 e 4, sono fissati rispettivamente in 90 e in 120 giorni.

Art. 16.

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente regolamento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.


Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 3 maggio 2018

Il Ministro: FEDELI


Visto, il *Guardasigilli:* ORLANDO

Registrato alla Corte dei conti il 24 maggio 2018
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro, n. 1578




Articolo 12, comma 2**Articolo 5, comma 3, articolo 10, commi 2 e 3, articolo 11, commi 1 e 2****Allegato 1****a) Classi di laurea e laurea magistrale idonee ai fini dell'accesso al secondo ciclo formativo professionalizzante disciplinato dal presente regolamento**

L10	CLASSE DELLE LAUREE IN LETTERE
L11	CLASSE DELLE LAUREE IN LINGUE E CULTURE MODERNE
L12	CLASSE DELLE LAUREE IN MEDIAZIONE LINGUISTICA
L15	CLASSE DELLE LAUREE IN SCIENZE DEL TURISMO
L20	CLASSE DELLE LAUREE IN SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE
L37	CLASSE DELLE LAUREE IN SCIENZE SOCIALI PER LA COOPERAZIONE, LO SVILUPPO E LA PACE
L39	CLASSE DELLE LAUREE IN SERVIZIO SOCIALE
L40	CLASSE DELLE LAUREE IN SOCIOLOGIA
LM36	LAUREE MAGISTRALI IN LINGUE E LETTERATURE DELL'AFRICA E DELL'ASIA
LM37	LAUREE MAGISTRALI IN LINGUE E LETTERATURE MODERNE EUROPEE E AMERICANE
LM38	LAUREE MAGISTRALI IN LINGUE MODERNE PER LA COMUNICAZIONE E LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
LM39	LAUREE MAGISTRALI IN LINGUISTICA
LM52	CLASSE DELLE LAUREE MAGISTRALI IN RELAZIONI INTERNAZIONALI
LM81	CLASSE DELLE LAUREE MAGISTRALI IN SCIENZE PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO
LM87	LAUREE MAGISTRALI IN SERVIZIO SOCIALE E POLITICHE SOCIALI
LM90	LAUREE MAGISTRALI IN STUDI EUROPEI
LM94	LAUREE MAGISTRALI IN TRADUZIONE SPECIALISTICA E INTERPRETARIATO



b) Elenco dei settori scientifico-disciplinari (d.m. 4 ottobre 2000 allegato A)

L-LIN/01	GLOTTOLOGIA E LINGUISTICA
L-LIN/02	DIDATTICA DELLE LINGUE MODERNE
L-LIN/03	LETTERATURA FRANCESE
L-LIN/04	LINGUA E TRADUZIONE LINGUA FRANCESE
L-LIN/05	LETTERATURA SPAGNOLA
L-LIN/06	LINGUA E LETTERATURE ISPANO AMERICANE
L-LIN/07	LINGUA E TRADUZIONE LINGUA SPAGNOLA
L-LIN/08	LETTERATURA PORTOGHESE E BRASILIANA
L-LIN/09	LINGUA E TRADUZIONE LINGUE PORTOGHESE E BRASILIANA
L-LIN/10	LETTERATURA INGLESE
L-LIN/11	LINGUE E LETTERATURE ANGLO AMERICANE
L-LIN/12	LINGUA E TRADUZIONE LINGUA INGLESE
L-LIN/13	LETTERATURA TEDESCA
L-LIN/14	LINGUA E TRADUZIONE LINGUA TEDESCA
L-LIN/15	LINGUE E LETTERATURE NORDICHE
L-LIN/16	LINGUA E LETTERATURA NEDERLANDESE
L-LIN/17	LINGUA E LETTERATURA ROMENA
L-LIN/18	LINGUA E LETTERATURA ALBANESE
L-LIN/19	FILOLOGIA UGRO FINNICA
L-LIN/20	LINGUA E LETTERATURA NEOGRECA
L-LIN/21	SLAVISTICA
L-OR/07	SEMITISTICA-LINGUE E LETTERATURE DELL'ETIOPIA
L-OR/08	EBRAICO
L-OR/09	LINGUE E LETTERATURE DELL'AFRICA
L-OR/12	LINGUA E LETTERATURA ARABA
L-OR/13	ARMENISTICA, CAUCASOLOGIA, MONGOLISTICA E TURCOLOGIA
L-OR/15	LINGUA E LETTERATURA PERSIANA
L-OR/18	INDOLOGIA E TIBETOLOGIA
L-OR/19	LINGUE E LETTERATURE MODERNE DEL SUBCONTINENTE INDIANO
L-OR/21	LINGUE E LETTERATURE DELLA CINA E DELL'ASIA SUD-ORIENTALE



L-OR/22	LINGUE E LETTERATURE DEL GIAPPONE E DELLA COREA
L-FIL-LET/1 2	LINGUISTICA ITALIANA
L-FIL – LET/13	FILOLOGIA DELLA LETTERATURA ITALIANA
L-FIL – LET/14	CRITICA LETTERARIA E LETTERATURE COMPARATE
L-LIN/01	GLOTTOLOGIA E LINGUISTICA
L-LIN/02	DIDATTICA DELLE LINGUE MODERNE
M-FIL/05	FILOSOFIA E TEORIA DEI LINGUAGGI
SPS/08	SOCIOLOGIA DEI PROCESSI CULTURALI E COMUNICATIVI
INF/01	INFORMATICA
ING-INF/05	SISTEMI DI ELABORAZIONE DELLE INFORMAZIONI
M-STO/08	ARCHIVISTICA, BIBLIOGRAFIA E BIBLIOTECONOMIA

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— La legge 11 ottobre 1986, n. 697, recante «Disciplina del riconoscimento dei diplomi rilasciati dalle Scuole superiori per interpreti e traduttori» è pubblicata nella Gazz. Uff. 27 ottobre 1986, n. 250.

— Si riporta l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», pubblicata nella Gazz. Uff. 12 settembre 1988, n. 214, S.O.:

«Art. 17 (Regolamenti). — (Omissis).

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*. (Omissis).».

— Si riporta l'articolo 17, comma 96, lettera a), della legge 15 maggio 1997, n. 127, recante «Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo», pubblicata nella Gazz. Uff. 17 maggio 1997, n. 127, S.O.:

«Art. 17 (Ulteriori disposizioni in materia di semplificazione dell'attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo). — (Omissis).

96. Con decreti del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, emanati sulla base di criteri di semplificazione delle procedure e di armonizzazione con la revisione degli ordinamenti di cui al comma 95, è altresì rideterminata la disciplina concernente:


a) il riconoscimento delle scuole di cui alla legge 11 ottobre 1986, n. 697, l'attivazione dei corsi, il rilascio e la valutazione dei relativi titoli; (Omissis).».

— Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» è pubblicato nella Gazz. Uff. 30 agosto 1999, n. 203, S.O.

— La legge 11 luglio 2002, n. 148, recante «Ratifica ed esecuzione della Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella Regione europea, fatta a Lisbona l'11 aprile 1997, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno» è pubblicata nella Gazz. Uff. 25 luglio 2002, n. 173, S.O.

— Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali» è pubblicato nella Gazz. Uff. 29 luglio 2003, n. 174, S.O.

— La legge 16 gennaio 2006, n. 18, recante «Riordino del Consiglio universitario nazionale» è pubblicata nella Gazz. Uff. 26 gennaio 2006, n. 21.



— Si riporta l'articolo 2, commi da 138 a 141 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, recante «Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria», pubblicato nella Gazz. Uff. 3 ottobre 2006, n. 230:

«Art. 2 (*Misure in materia di riscossione*). — (*Omissis*).

138. Al fine di razionalizzare il sistema di valutazione della qualità delle attività delle università e degli enti di ricerca pubblici e privati destinatari di finanziamenti pubblici, nonché dell'efficienza ed efficacia dei programmi statali di finanziamento e di incentivazione delle attività di ricerca e di innovazione, è costituita l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), con personalità giuridica di diritto pubblico, che svolge le seguenti attribuzioni:

a) valutazione esterna della qualità delle attività delle università e degli enti di ricerca pubblici e privati destinatari di finanziamenti pubblici, sulla base di un programma annuale approvato dal Ministro dell'università e della ricerca;

b) indirizzo, coordinamento e vigilanza delle attività di valutazione demandate ai nuclei di valutazione interna degli atenei e degli enti di ricerca;

c) valutazione dell'efficienza e dell'efficacia dei programmi statali di finanziamento e di incentivazione delle attività di ricerca e di innovazione.

139. I risultati delle attività di valutazione dell'ANVUR costituiscono criterio di riferimento per l'allocatione dei finanziamenti statali alle università e agli enti di ricerca.

140. I componenti dell'organo direttivo dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, formulata sulla base di un elenco di persone, definito da un comitato di selezione, che rimane valido per due anni. La durata del mandato dei suddetti componenti, compresi quelli eventualmente nominati in sostituzione di componenti cessati dalla carica, è di quattro anni. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono disciplinati:

a) la struttura e il funzionamento dell'ANVUR, secondo principi di imparzialità, professionalità, trasparenza e pubblicità degli atti, e di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato;

b) i requisiti e le modalità di selezione dei componenti dell'organo direttivo, scelti anche tra qualificati esperti stranieri, e le relative indennità, prevedendo che, ferma restando l'applicazione delle disposizioni vigenti in materia di collocamento a riposo, la carica di presidente o di componente dell'organo direttivo può essere ricoperta fino al compimento del settantesimo anno di età.

141. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 140, contestualmente alla effettiva operatività dell'AN-

VUR, sono soppressi il Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca (CIVR), istituito dall'articolo 5 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario (CNVSU), istituito dall'articolo 2 della legge 19 ottobre 1999, n. 370, il Comitato di valutazione di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127, e il Comitato di valutazione di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128.

(*Omissis*).».

— La legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante «Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario» è pubblicata nella Gazz. Uff. 14 gennaio 2011, n. 10, S.O.

— Il decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19, recante «Valorizzazione dell'efficienza delle università e conseguente introduzione di meccanismi premiali nella distribuzione di risorse pubbliche sulla base di criteri definiti ex ante anche mediante la previsione di un sistema di accreditamento periodico delle università e la valorizzazione della figura dei ricercatori a tempo indeterminato non confermati al primo anno di attività, a norma dell'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240» è pubblicato nella Gazz. Uff. 8 marzo 2012, n. 57.

— Il decreto ministeriale 10 gennaio 2002, n. 38, recante «Regolamento di riordino della disciplina delle scuole di cui alla legge 11 ottobre 1986, n. 697, adottato in attuazione dell'articolo 17, comma 96, lettera a), della legge 15 maggio 1997, n. 127» è pubblicato nella Gazz. Uff. 22 marzo 2002, n. 69.

— Il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, concernente «Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con D.M. 3 novembre 1999, n. 509, del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica» è pubblicato nella Gazz. Uff. 12 novembre 2004, n. 266.

— Il decreto ministeriale 16 marzo 2007, recante «Determinazione delle classi delle lauree universitarie» è pubblicato nella Gazz. Uff., Serie Generale, n. 155 del 6 luglio 2007, Suppl. Ordinario n. 153.

— Il decreto ministeriale 16 marzo 2007, recante «Determinazione delle classi di laurea magistrale», è pubblicato nella Gazz. Uff., Serie Generale, n. 157 del 9 luglio 2007, Suppl. Ordinario n. 155.

— Il decreto ministeriale 10 gennaio 2002, n. 38, «Regolamento recante riordino della disciplina delle scuole di cui alla L. 11 ottobre 1986, n. 697, adottato in attuazione dell'articolo 17, comma 96, lettera a), della L. 15 maggio 1997, n. 127» è pubblicato nella Gazz. Uff. 22 marzo 2002, n. 69.

— Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale», è pubblicato nella Gazz. Uff. 16 maggio 2005, n. 112, S.O.

18G00083

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
1° giugno 2018.

Attribuzione delle funzioni di Vicepresidente del Consiglio dei ministri al Ministro dell'interno senatore Matteo Salvini ed al Ministro dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali onorevole Luigi Di Maio.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 92 della Costituzione;

Visto l'art. 8, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 31 maggio 2018, con il quale il senatore Matteo Salvini e l'onorevole Luigi Di Maio sono stati nominati, rispettivamente, Ministro dell'interno e Ministro dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;
Sentito il Consiglio dei ministri;

Decreta:

Al Ministro dell'interno senatore Matteo Salvini ed al Ministro dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali onorevole Luigi Di Maio sono attribuite le funzioni di Vicepresidente del Consiglio dei ministri.

